

Testo Regolamento

Di Polizia e Sicurezza Urbana coordinato con le modifiche apportate con al co. 4 art.7/bi e co.4 art.34. DCC nr.116 del 29.10.2024

Sommario

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Principi e Finalità

Art. 2 Definizioni

Titolo II - Sicurezza urbana

Art- 3 Comportamenti Vietati

Art. 4 Misure A Tutela Del Decoro Di Particolari Luoghi.

Art. 5 Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi e uso di mezzi recanti molestia

Art. 6 Limitazioni all'asporto e consumo di bevande

Art. 7 Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete, del decoro urbano e della sicurezza urbana

Art. 7-bis Box esterni per mastelli e/o sacchi trasparenti.-

Titolo III - Convivenza civile, igiene, bellezza, senso civico –Decoro urbano

Art. 8 Bellezza E Fruibilità Dei Luoghi Pubblici

Art. 9 Altri comportamenti vietati in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 10 Divieto di campeggio attendamenti e accattonaggio.-

Art. 11 Pericolo di incendi ed esalazioni moleste

Art. 12 Precauzioni per talune attività da eseguirsi in aree pubbliche.-

Art. 13 Trasporto e movimentazione di oggetti pericolosi

Art. 14 Sicurezza degli edifici pubblici o privati

Art. 15 Recinzione , manutenzione e custodia dei terreni 2

Art. 16 Tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica

Art. 17 Attività di verniciatura e sabbiatura.

Art. 18 Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.

Art. 19 Detenzione e deposito di materie infiammabili.

Titolo IV - Tranquillità delle persone

Art. 20 Pubblica quiete e tranquillità delle persone.-

Art. 21 Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

Art. 22 Rumori e schiamazzi in sede stradale

Art. 23 Uso dei dispositivi antifurto

Art. 24 Abitazioni private e regolamenti condominiali

Titolo V - Attività lavorative

Art. 25 Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa

Art. 26 Obblighi dei titolari di pubblici esercizi.

Titolo VI – Sanzioni

Sezione 1

Art. 27 Sistema Sanzionatorio

Art. 28 Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 29 Sanzioni pecuniarie e pagamento in misura ridotta

Sezione II –

SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

Art. 30 Sanzioni amministrative accessorie

Art. 31 Ripristino stato dei luoghi o rimozione delle opere

Art. 32 Ripristino stato dei luoghi o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

Art. 33 Ripristino stato dei luoghi o rimozione di opere di urgente attuazione.

Titolo VII Disposizioni finali

Art. 34 Pubblicità del Regolamento ed entrata in vigore - Abrogazioni.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. Principi e Finalità.

1. Il presente regolamento, che si compone di due parti, disciplina nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle leggi di settore, la materia della sicurezza urbana, individuando regole e comportamenti necessari per assicurare la serena e civile convivenza nella città di Alcamo, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune ed i cittadini, al fine di garantire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti.

2. Il regolamento, nel rispetto delle attribuzioni comunali, contiene norme finalizzate a :

a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità e di degrado sociale;

b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni privati, pubblici e comuni;

c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la quiete pubblica e la tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

d) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile;

e) garantire la protezione del patrimonio pubblico, artistico e ambientale.

3. Quando nel testo degli articoli seguenti ricorre il termine "Regolamento", si intende il presente "Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana".

4. Quando nel testo degli articoli seguenti ricorre il termine "Comune", si intende il "Comune di Alcamo".

ARTICOLO 2. Definizioni

1. Il Comune garantisce l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici e aperti al pubblico e il diritto di accesso ai medesimi.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si definiscono:

-incolumità pubblica: l'integrità fisica della popolazione;

-sicurezza urbana: il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio;

-convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune delle persone, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

-quiete pubblica e tranquillità delle persone: la tranquillità e la serenità della vita delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

-educazione alla legalità: le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti; 4

-assistenza alle persone: il sostegno delle persone malate, indigenti o comunque in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori.

TITOLO II – SICUREZZA URBANA

ARTICOLO 3. Comportamenti Vietati.

1. Per garantire la sicurezza urbana è vietato:

- ☐ a) mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione;
- ☐ b) intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando abusivamente gli spazi destinati ai cittadini disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimani delle gradinate o i percorsi per i non vedenti;
- ☐ c) effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o fuochi, esplodere petardi o gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati

ARTICOLO 4. Misure a tutela del decoro di particolari luoghi.

1. I comportamenti all'art. 9, comma 3, legge 18 aprile 2017, n. 48, di conversione del decreto -legge 20 febbraio 2017, n. 14 sono, altresì, vietati nelle seguenti aree urbane da cui alle allegate planimetrie:

- ☐ ALCAMO – CENTRO :
- ☐ Piazza Ciullo –Piazza Mercato -Via Mazzini Area dell' Ex Collegio dei Gesuiti
- ☐ C.so VI Aprile- Chiesa Madre -Monumento ai Caduti
- ☐ Piazza Castello - Piazza della Repubblica .Villa Comunale . Piazza Bagolino Villetta- "L.do Sciascia"- Parco Sub Urbano " San Francesco"
- ☐ Villa Comunale di Piazza Pittore Renda
- ☐ Villetta Comunale di via Segretario Carollo
- ☐ Villetta Comunale" Internicola di" Via Leone XIII
- ☐ Villetta Comunale "Baden Powell"
- ☐ Villa di Piazza "Falcone e Borsellino"
- ☐ Presidio Sanitario - Ospedale Civico
- ☐ Area di svolgimento mercato settimanale (Via Salvo D'Acquisto –V. La Rocca e Via Calabria e via P.P. Puglisi)
- ☐ b) ALCAMO MARINA
- ☐ -Piazzali 5
- ☐ "Vecchia Tonnara"
- ☐ "Canalotti "
- ☐ "Magazzinazzi"
- ☐ 2.Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell' art.9 del decreto-legge 18 aprile 2017, n. 14 e smi, a chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle

infrastrutture nelle zone individuate all'art. 4 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla norma richiamata, fatte salve le previsioni di altre leggi vigenti.

□. 3. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, di cui all'articolo precedente, al trasgressore viene ordinato dagli agenti operanti, nelle forme e con le modalità previste, l'allontanamento dal luogo o il divieto di accesso in cui è stato commesso il fatto.

□. 4. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale, dalla L.R. nr. 18/95 (commercio in aree pubbliche) e dall'art. 7, comma 15 -bis del codice della strada, (parcheggiatori abusivi) il provvedimento di allontanamento o il divieto di accesso di cui al comma 3 del presente articolo è disposto, altresì, nei confronti di chi commette, nelle aree urbane individuate le violazioni delle predette disposizioni normative.

□. 5. L'ordine di allontanamento dalla zona o divieto di accesso nella struttura in cui è stata commessa violazione è rivolto per iscritto al trasgressore dall'Organo di Polizia accertatore della violazione, individuato ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e contiene l'indicazione che la sua efficacia cessa trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente comma 4.

ARTICOLO 5. Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi e uso di mezzi recanti molestia.

1. È fatto divieto di lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque.

ARTICOLO 6. Limitazioni all'asporto e consumo di bevande.

1. In particolari occasioni, eventi o manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nelle aree individuate, può essere disposto il divieto della vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e in lattine, nonché di alcolici in qualsiasi contenitore con apposita ordinanza del sindaco.

ARTICOLO 7. Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete, del decoro urbano e della sicurezza urbana

1. Il Comune, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire tramite la prevenzione dei fenomeni d'illegalità, inciviltà e degrado, un'ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo degli esercizi pubblici come luoghi di aggregazione, anche giovanile, per l'educazione alla convivenza e la conoscenza delle regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.

2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande, nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di un'ottimale collaborazione con il Comune, hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete pubblica e privata; in particolare hanno l'obbligo di:

a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene e al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi a adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti delle persone.

b) svolgere adeguata azione informativa all'interno e all'ingresso del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e per chi viola le norme poste a tutela dell'igiene.

3. I gestori delle attività di cui al comma precedente hanno l'obbligo di mantenere gli spazi pubblici o aperti al pubblico afferenti al locale liberi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta e di collocare, durante l'orario di apertura, idonei cestini di raccolta dei rifiuti all'interno dei locali.

ARTICOLO 7-bis Box esterni per mastelli e/o sacchi trasparenti.-

1. I gestori delle attività, di cui al comma 3 dell'articolo 7, dovranno custodire i mastelli e/o sacchi trasparenti correlati ai rifiuti prodotti, all'interno dei locali dell'attività.

2. Nei casi in cui i gestori delle attività, di cui al comma 1, per ragioni di gestione e/o ciclo produttivo e/o insufficienza di superficie interna o altre motivazioni correlate all'attività, possono richiedere concessione di suolo pubblico per l'esposizione dei mastelli a condizione che questi siano collocati all'interno di appositi box per garantire un corretto decoro urbano, e controllo di eventuali manifestazioni olfattive.

3. I box esterni dovranno essere sanificati all'interno, puliti esternamente e a discrezione dei gestori ornati con decorazioni floreali.

4. Le superfici di suolo pubblico occupate dai box esterni e autorizzate dagli uffici competenti non sono soggette al pagamento del Canone unico patrimoniale né al pagamento al comune di ogni altro diritto o onere ,comunque denominato. Resta inteso che anche in presenza di concessioni di suolo pubblico già autorizzate, eventuali aumenti della superficie per le finalità di cui al presente articolo sono soggette ad una nuova autorizzazione. Tutte le istanze in materie debbono essere presentate in modalità telematica, tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive.-

5. Le occupazioni di cui al comma 4 hanno durata pari a quella di esercizio dell'attività. Si applica l'art 55 comma 1 lettera q) del regolamento comunale sul canone unico patrimoniale.-

TITOLO III

CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA, SENSO CIVICO - DECORO URBANO

ARTICOLO 8. Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici.

1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattarli o di non diminuirne la funzionalità, di non arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e a qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità.

È vietato :

entrare, anche parzialmente, nelle fontane, nonché gettare o immergervi oggetti;

posizionare, appoggiare, o legare biciclette e moto sulle barriere di protezione dei monumenti;

appoggiare materiale accanto ai cassonetti dei rifiuti;

gettare a terra carte, mozziconi e qualsiasi altro oggetto.

2 La sosta di biciclette e moto è sempre consentita nelle apposite rastrelliere, nei luoghi specificamente adibiti a depositi di bici e in tutte le aree urbane dove il mezzo non arrechi intralcio né al passaggio dei pedoni né, in particolare, delle persone con mobilità ridotta.

ARTICOLO 9. Altri comportamenti vietati in luogo pubblico o aperto al pubblico.

1. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e salvo che il fatto costituisca reato, a salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune è vietato:

- a) manomettere, diminuire la funzionalità o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi, eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate.
- b) per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità
- c) storico, culturale e architettonico, bombolette di vernice spray, imbrattare i muri e le colonne, compiere qualsiasi altro atto contrario al decoro e all'ordine urbano; sono, altresì, vietati i giochi di gruppo con palla o alti attrezzi di gioco che, per le modalità operative, possono creare pericolo per la pubblica incolumità dei frequentatori delle seguenti aree pedonali di Piazza Ciullo, Atrio Sant' Ignazio Loyola e C.so VI Aprile e per la sicurezza degli edifici che ivi insistono.-
- d) dei luoghi all'uopo destinati;
- e) in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico; divieto di sputare, urinare ovvero defecare fuori dai luoghi all'uopo destinati;
- f) fuori degli appositi contenitori; compiere, in luogo pubblico, azioni o esporre cose contrarie al pubblico decoro o all'igiene o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio alle persone e che possano essere causa di pericoli e inconvenienti.
- g) vendere, offrire merci o servizi davanti agli ingressi degli ospedali, salvo specifica autorizzazione.
- h) strutture pubbliche e a uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito.
- i) appendere lucchetti, oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati, su muri, lampioni, recinzioni, siepi, barriere di protezione di monumenti, su altri elementi di arredo urbano, manufatti pubblici o esposti al pubblico.
- j) occasione di manifestazioni, eventi religiosi, culturali e sportivi.

Nell'ambito delle manifestazioni organizzate in occasione della ricorrenza del carnevale, oltre che negli altri luoghi pubblici ove si svolgono manifestazioni è vietato:

schiumogeni o liquidi di qualsiasi natura, atti a:

- a) imbrattare, molestare o arrecare danno alle persone e alle cose;
- b) insudiciare e deturpare il suolo e i beni esposti al pubblico.

Fa eccezione al divieto di cui al periodo precedente l'uso di coriandoli e stelle filanti anche spray.

ARTICOLO 10. Divieto di campeggio attendamenti e accattonaggio.

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi la spiaggia e altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio, attendamento e similari, fuori dalle aree appositamente attrezzate o dai casi espressamente autorizzati.
2. È vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle strutture appositamente dedicate.
3. È vietato:
 - a) occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva;
 - b) sdraiarsi o soggiornare sui monumenti, sui sacrali delle chiese e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti;
 - c) ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici, pubblici o privati e alle attività di vario genere ivi situate;
 - d) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale;
 - e) raccogliere, per qualsiasi motivo, questue, elemosine, fondi o firme causando molestie o disturbo ai passanti, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni sull'occupazione del suolo pubblico;
 - f) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o a uso pubblico al fine di chiedere elemosina, ovvero offrire merci o servizi, quali la pulizia o il lavaggio di vetri o di altre parti del veicolo;
 - g) utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
4. trasgressori hanno l'obbligo di interrompere le attività illecite intraprese e il ripristino, ove necessario, dello stato dei luoghi.

ARTICOLO 11. Pericolo di incendi ed esalazioni moleste.

1. Salvo quanto previsto dalle norme speciali, dai regolamenti e/o dalle ordinanze emanate dal sindaco al fine del contrasto agli incendi boschivi in tutto il centro abitato è vietato bruciare foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale.

2. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare accensioni solo nell'esercizio di attività agricole e in ogni modo, in condizioni di sicurezza tali da non poter causare pericolo di incendio .-

Vengono fatte salve le previsioni di legge riguardo i termini estivi del divieto di accensione fuochi dal 15 giugno al 15 ottobre . 3. È obbligatoria la presenza sul posto di un soggetto responsabile fino a quando il fuoco resti acceso, o possa riaccendersi per autocombustione.

4. È altresì vietato :

- a) detenere materiali o compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, anche all'interno di edifici o aree private.
- b) effettuare accensioni pericolose, anche con energia elettrica; accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi, o gettare oggetti accesi nelle strade, parchi, giardini pubblici, aree verdi, nei

contenitori di rifiuti, nelle zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico o privato non adibito allo scopo o non autorizzato;

c) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò appositamente destinati e autorizzati;

d) usare fiamme libere per lavori d'impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;

e) depositare ovvero abbandonare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne o bombole vuote ovvero contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui;

f) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano esser causa d'inquinamento o d'incendi, impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione d'incendi.

ARTICOLO 12. Precauzioni per talune attività da eseguirsi in aree pubbliche.

1. La vernice fresca, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti sulla pubblica via, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.

2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti e edifici storici e loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non causare pericolo per la collettività.

3. È vietato eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

ARTICOLO 13. Trasporto e movimentazione di oggetti pericolosi.

Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è vietato trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, per i singoli o la collettività.

ARTICOLO 14. Sicurezza degli edifici pubblici o privati.

1 Fermo restando le disposizioni del Regolamento di tipo Edilizio (REC) e dell'art.30 del codice della strada è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato – con le relative pertinenze – in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti

1. È vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, commerciali, produttive e di pubblico esercizio caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione, il Comune potrà procedere tramite specifica ordinanza alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali comunali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso.

2 Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutti gli accessi

ARTICOLO 15. Recinzione, manutenzione e custodia dei terreni.

1 I terreni privati devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei cittadini che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e al mantenimento di condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. I cittadini sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o abbandono di rifiuti. È fatto obbligo ai proprietari di verificare periodicamente le condizioni dei terreni e di denunciare immediatamente alle autorità l'eventuale abbandono da parte di ignoti di rifiuti di qualsiasi genere sul terreno di proprietà.

2 I proprietari di terreni all'interno del centro abitato, così come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di assicurarne la completa e solida recinzione, in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico abusivo di rifiuti.

ARTICOLO 16 Tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica.-

Per la tutela dell'incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare ai lati delle case, innanzi alle medesime, oltre che sui balconi o terrazzi, oggetti inutilizzati o inutilizzabili di qualsiasi natura, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali o di forza maggiore, ovvero quando ciò sia reso necessario in attuazione delle disposizioni per la raccolta di rifiuti, a condizione che questi siano rimossi nel più breve tempo possibile;
- b) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti lettereschi, stracci, tovaglie, o simili, quando ciò determini insudiciamento;
- c) compiere su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio di persone, animali, cose e in particolare veicoli;
- d) scaricare su suolo pubblico acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- f) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- g) tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose;
- h) è vietato esporre all'aperto, per determinarne l'essiccamento o altra finalità, parti di animali putrescibili o deperibili di qualsiasi natura e provenienza.
- i)

ARTICOLO 17. Attività di verniciatura e sabbiatura.

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, deve essere adeguatamente segnalata con cartelli e protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.

1. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate, imbiancare facciate o muri di recinzione, ovvero a qualsiasi altra attività, di apporre ripari e segnalazioni per evitare molestia o danni a persone animali o cose.

3. È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso d'impianti di captazione idonei a evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

4. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto di acqua, etc.)

idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

ARTICOLO 18. Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite d'idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali o cose. Gli scavi, le cave e le fosse esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalati, delimitati e idoneamente protetti a tutela dell'incolumità pubblica e privata.-

ARTICOLO 19. Detenzione e deposito di materie infiammabili.

Fatte salve specifiche autorizzazioni e quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione degli incendi, nei locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, nei locali a uso produttivo, nei negozi e negli esercizi in genere, è vietato detenere materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella consentita.

TITOLO IV – TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

ARTICOLO 20. Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Fermo restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.-

ARTICOLO 21. Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo.

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale da gioco debitamente autorizzate, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che non vi sia emissioni di suoni e rumori che disturbano all'esterno, tra le ore 24.00 e le ore 7.00 (prorogata dalle ore 1.00 alle ore 9.00 nei giorni di Venerdì, Sabato e prefestivi, salvo diverse disposizioni degli organi competenti.

2. Nel rispetto dell'articolo precedente nei suddetti luoghi di ritrovo, la propagazione di suoni da strumenti musicali o elettronici, radio, televisione o altri mezzi di diffusione non deve arrecare disturbo.

ARTICOLO 22. Rumori e schiamazzi in sede stradale.

1. Nelle strade e nelle aree pubbliche, ai sensi dell'articolo precedente, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora salvo specifiche

regolamentazioni e/o limiti ed orari specifici stabiliti per i locali ed esercizi pubblici o lo svolgimento di eventi in aree pubbliche e/o aperte al pubblico.

2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

ARTICOLO 23. Uso dei dispositivi antifurto.

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, l'emissione sonora dei dispositivi acustici antifurto deve essere intervallata e non può superare in ogni caso:

a) la durata continuativa di tre minuti;

b) un periodo massimo complessivo di emissione, compresi gli intervalli, di 15 minuti.

2. Chiunque utilizzi dispositivi acustici antifurto deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo. A tal fine è possibile esporre all'esterno degli edifici e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi e il recapito telefonico di un soggetto reperibile, in grado di far cessare il disturbo ovvero utilizzare altri accorgimenti idonei allo scopo. Per gli edifici in uso a enti pubblici, è fatto obbligo ai rispettivi responsabili di comunicare alla Polizia Municipale il recapito telefonico di personale in grado di intervenire prontamente per far cessare il disturbo.

2. Fatto salvo quanto previsto in materia dal codice della strada nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto su veicolo, la Polizia Municipale o altro organo di polizia può disporre la rimozione del veicolo ovvero ogni altro adempimento tecnico a cura di personale qualificato per eliminare il disturbo, con spese a carico del trasgressore.

3. In caso di assoluta necessità ovvero qualora le circostanze di tempo e di luogo lo rendano necessario, gli Organi di Polizia hanno facoltà di provvedere alla disattivazione dell'impianto antifurto, avvalendosi di personale dei Vigili del Fuoco ovvero di altro personale tecnico, con spese a carico del proprietario o conduttore dell'immobile.

ARTICOLO 24. Abitazioni private e regolamenti condominiali.

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti, nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l'esterno, fatta eccezione per le situazioni descritte nei paragrafi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori anomali o vibrazioni sensibili non possono essere messe in funzione prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume, in modo da non molestare o disturbare i vicini. E, in ogni modo, consentito, nelle ore notturne, l'utilizzo di elettrodomestici silenziosi o che non disturbino i vicini.

3. L'esecuzione di lavori edili e di manutenzione ordinaria e straordinaria di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione o in area private è consentita qualora siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per evitare il disturbo, nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 7.00 e le ore 12.30 e tra le ore 14.00 e le ore 18.00 nei giorni feriali; tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e tra le ore 16.00 e le ore 18.00 nei giorni festivi. nella zona di Alcamo Marina l'attività per lavori rumorosi a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione o in area private anche esterne è consentita, nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00-

4 Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto a adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Le disposizioni del presente articolo sono immediatamente vincolanti per le abitazioni private prive di regolamento condominiale, mentre nel caso di condomini dovranno essere recepite nel regolamento condominiale ed eventualmente integrate o adattate alle situazioni specifiche. Negli stessi regolamenti condominiali dovranno essere disciplinate le modalità per consentire di giocare ai bambini e ai ragazzi nei cortili o spazi condominiali.

TITOLO V - ATTIVITÀ LAVORATIVE

ARTICOLO 25. Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa

1 Al fine di tutelare e promuovere la bellezza e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento puliti, ben mantenuti e adeguatamente tinteggiati.

2 I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i rispettivi locali, liberandola da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati dalla clientela durante l'orario: i gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico, o altro luogo di ritrovo, fermo restando gli obblighi imposti dalla normativa vigente e dal regolamento comunale sulle emissioni rumorose nonché il rispetto delle disposizioni dell'autorità in relazione a singoli eventi, hanno l'obbligo di controllare il volume delle emissioni sonore musicali e di impedire schiamazzi da parte degli avventori specie nelle ore notturne.

3 I concessionari ed operatori di posti vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suo raccogliendo e differenziando tutti i rifiuti e i residui della propria attività e sistamarli negli appositi contenitori o all'interno delle aree opportunamente segnalate dal gestore del servizio rifiuti o dal Comune.

ARTICOLO 26. Volantinaggio e distribuzione di oggetti.

1. In caso di assenza dei responsabili della violazione o di inadempienza di questi gli agenti accertatori richiederanno l'intervento dei servizi tecnici comunali o, nel caso occorra, degli organi deputati agli interventi di soccorso ed emergenza (V.V.F.), per assicurare il ripristino delle normali condizioni di sicurezza e la salvaguardia della privata e pubblica incolumità. 3 È fatta salva in caso di inadempienza dei responsabili l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 28, salvo che il fatto non costituisca reato o siano eventualmente applicabili norme speciali, nonché l'eventuale pagamento delle spese per l'intervento sostitutivo eseguito dal Comune.

TITOLO VI – SANZIONI

SEZIONE I

SANZIONI PRINCIPALI

ARTICOLO 27. Sistema sanzionatorio.

1 Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

2 Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo ai sensi dell' art.18 della legge n.689/81 e, secondo quanto previsto dal regolamento comunale disciplinante "l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazioni ai Regolamenti comunali, alle Ordinanze del Sindaco e alle Ordinanze Dirigenziali" -approvato con deliberazione del C.C. nr. 69/2005 a cui si fa espresso rinvio.

3 I proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni al presente regolamento sono destinate al Comune.

ARTICOLO 28. Sanzioni amministrative pecuniarie.

1.Fatta salva l'applicazione di specifiche sanzioni previste dalla legge, chiunque commette una violazione alle norme del presente regolamento è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fissata da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 come previsto dall'art.7 bis D.lgs. 267/2000.

2.Chiunque viola l' ordine di allontanamento o il divieto di accesso in aree o strutture disposto dagli Organi di Polizia è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 9 L.48/2017 da € 100, 00 a € 300,00.

ARTICOLO 29. Sanzioni pecuniarie e pagamento in misura ridotta

1 .Per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta di euro 200,00 secondo quanto stabilito dalla G.M. adottata ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta, ove ammesso, determina l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria, ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni accessorie, ove applicabili, e delle misure amministrative o ripristinatorie. Qualora siano stati presentati scritti difensivi successivamente al pagamento in misura ridotta, questi è estinto con il pagamento volontario

2 Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

3.Il pagamento, comprensivo delle spese di procedimento e notificazione, è validamente effettuato ed efficace ai fini dell'estinzione dell'obbligazione pecuniaria tramite uno dei mezzi indicati nel verbale di violazione.

SEZIONE II

SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

ARTICOLO 30. Sanzioni amministrative accessorie.

1 È sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.57

ARTICOLO 31. Ripristino stato dei luoghi o rimozione delle opere.

1Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento, si renda necessario provvedere alla sospensione della condotta o dell'attività, ripristinare il precedente stato dei luoghi o procedere alla rimozione di cose o opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento indicando l'obbligo di sospendere o cessare la condotta o attività entro il quale il trasgressore o l'obbligato in solido dovranno provvedere al ripristino o alla rimozione delle cose o delle opere.

2.Qualora il trasgressore non ottemperi all'ordine entro termine indicato nel verbale sanzione è oggetto alla prevista per le violazioni al presente regolamento all' art.28

3. In caso di mancata inottemperanza si procederà al ripristino dello stato dei luoghi a cura del Comune e a spese dell'interessato.

ARTICOLO 32. Ripristino stato dei luoghi o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

1 Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del Regolamento, fatti salvi i procedimenti speciali, si renda necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive e queste non siano possibili nell'immediatezza o, comunque, non siano effettuabili nel termine di 30 gg. l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, inviandone copia al Servizio comunale competente il quale emana il provvedimento di intimazione a provvedere, da notificarsi al trasgressore e all'obbligato in solido.

2 Qualora l'intimato non provveda al ripristino o vi ottemperi oltre i termini previsti, esso è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 28 salvo che il fatto non costituisca reato o siano eventualmente applicabili norme speciali

ARTICOLO 33. Ripristino stato dei luoghi o rimozione di opere di urgente attuazione.

1. Qualora a seguito di accertamento di violazione di una delle disposizioni del Regolamento, fatti salvi i procedimenti speciali, si rende necessario l'urgente ripristino dei luoghi o la rimozione di cose o opere per la tutela della sicurezza pubblica o della privata e pubblica incolumità, gli agenti accertatori intimano con il verbale di accertamento al responsabile di provvedere senza indugio al ripristino delle condizioni di sicurezza.-

2. In caso di assenza dei responsabili della violazione o di inadempienza di questi gli agenti accertatori richiederanno l'intervento dei servizi tecnici comunali o, nel caso occorra, degli organi deputati agli interventi di soccorso ed emergenza (V.V.F.), per assicurare il ripristino delle normali condizioni di sicurezza e la salvaguardia della privata e pubblica incolumità. 3. È fatta salva in caso di inadempienza dei responsabili l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 28, salvo che il fatto non costituisca reato o siano eventualmente applicabili norme speciali, nonché l'eventuale pagamento delle spese per l'intervento sostitutivo eseguito dal Comune-

TITOLO VII- Disposizioni finali.

ARTICOLO 34. Pubblicità del Regolamento ed entrata in vigore. Abrogazioni.

1 Il presente Regolamento sarà pubblicato all'albo on line ed entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di consiglio comunale di approvazione, secondo le leggi vigenti.

2 Con l'adozione del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione regolamentare precedentemente adottata che disciplina la materia.

3 Il comma 4 dell'articolo 7 entra in vigore il 1° giugno 2024

4 **L' art.7-bis entra in vigore il 1 dicembre 2024**